

X LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 372 del 17 marzo 2017

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**ABBRUZZESE – SABATINI – CIARLA – DE PAOLIS – FICHERA
PETRASSI – RIGHINI – SBARDELLA – STORACE – TARZIA
VALERIANI - AURIGEMMA**

**“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2005, N. 2
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE E IN MATERIA
DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI
DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE) E SUCCESSIVE
MODIFICHE”**



PROPOSTA DI LEGGE
Dichiarata formalmente ricevibile
Assegnata alla Commissione
I - CONS. FEHA
Roma 20/03/2011

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N

CONCERNENTE

D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio
Giuridico, Istituzionale
(Avv. Costantino Vespasiano)

Il Funzionario incaricato
dello svolgimento di funzioni dirigenziali
ai sensi dell'articolo 38, Comma 5 bis, L.r. 6/2002
Dott. Maurizio Bonuglia

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2005, N.2

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE E IN MATERIA DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE) E SUCCESSIVE MODIFICHE”

Di iniziativa dei Consiglieri

- Primo firmatario: Mario Abbruzzese *Mario Abbruzzese*
- Marino Fardelli
- Daniele Sabatini *Dani Sabatini*
- Mario Ciarla *Mario Ciarla*
- Valentina Corrado
- Gino De Paolis *Gino De Paolis*
- Daniele Fichera *Daniele Fichera*
- Piero Petrassi *Piero Petrassi*
- Gianluca Quadrana
- Giancarlo Righini *Giancarlo Righini*
- Pietro Sbardella *Pietro Sbardella*
- Francesco Storace *Francesco Storace*
- Olimpia Tarzia *Olimpia Tarzia*
- Massimiliano Valeriani *Massimiliano Valeriani*
- AVUGGERMA ANTONELLI *Antonelli*

CAL. REGISTRO UFFICIALE 000549014

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge costituisce il risultato del lavoro svolto dalla Commissione speciale Riforme istituzionali e rappresenta la traduzione in norme delle linee guida in materia elettorale approvate all'unanimità delle forze politiche lo scorso 3 febbraio 2017.

In particolare, la proposta intende modificare la legge regionale 2/2005, ma senza mutare i tratti essenziali del vigente sistema elettorale che, com'è noto, affonda le radici nel cosiddetto "Tatarellum" (legge n. 108 del 1968 come modificata e integrata dalla legge n. 43 del 1995).

L'80% dei seggi (quattro quinti) del Consiglio continua ad essere assegnato, con metodo proporzionale del quoziente corretto (quoziente Hagenbach-Bischoff), a liste circoscrizionali concorrenti presentate su base provinciale, con recupero dei seggi e dei voti residui in sede di collegio unico regionale. Mentre il restante 20% dei seggi (un quinto) è assegnato, come premio, direttamente alle liste circoscrizionali che sostengono il Presidente della Regione e non più attraverso il listino regionale che è conseguentemente abolito. Si tratta di un premio di maggioranza che mira ad agevolare, ai sensi della legge n. 165 del 2004, *"la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale"*, attraverso il raggiungimento della soglia del 60 per cento dei seggi consiliari. Il numero dei seggi del premio di maggioranza varia, naturalmente, in funzione dei seggi che le liste circoscrizionali collegate al candidato Presidente eletto hanno già ottenuto con metodo proporzionale, ma in ogni caso non può superare il 20 per cento dei seggi (art. 6, commi 2 e 3, L.R. 2/2005).

Rispetto all'attuale sistema va segnalata anche l'introduzione di un meccanismo in grado di garantire la rappresentanza di tutte le circoscrizioni provinciali all'interno del Consiglio regionale, così come impone lo Statuto all'articolo 19, comma 2. Nello specifico, se alla fine del riparto una circoscrizione provinciale dovesse restare priva di rappresentanti, l'Ufficio centrale regionale provvede ad assegnarne un seggio alla lista circoscrizionale che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle collegate al candidato Presidente della Regione proclamato eletto. Contestualmente è sottratto, all'interno delle liste che sostengono il medesimo candidato Presidente, il seggio attribuito con il minor quoziente (art. 6, comma 4, L.R. 2/2005).

Per quanto concerne la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, la proposta – attuando la normativa statale (art. 4, l. 165/2004, come modificata dalla l. 20/2016) – stabilisce:

- a) che in ciascuna lista la presenza dei candidati dello stesso sesso non può eccedere il sessanta per cento del totale, pena l'inammissibilità della lista (art. 3, comma 2, L.R. 2/2005);



- b) che l'elettore può esprimere fino a due preferenze, ma in tale caso la seconda preferenza deve essere riservata ad un candidato di sesso diverso dal primo, pena l'annullamento della stessa: cd. preferenza di genere (art. 5bis, comma 4, L.R. 2/2005).

Inoltre, in attuazione dell'art. 2 comma 1, lett. f), l. 165/2004, è prevista la non immediata rieleggibilità del Presidente della Regione allo scadere del secondo mandato consecutivo, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (art. 2, comma 5bis, L.R. 2/2005).

Un articolo specifico si occupa della scheda elettorale (art. 5bis, L.R. 2/2005), la cui disciplina è adeguata all'abolizione dei listini regionali e all'introduzione della doppia preferenza. Inoltre, al fine di rendere più chiare le modalità di espressione del voto da parte degli elettori (diminuendo così le possibilità di contestazione in sede di scrutinio), sono indicate le diverse espressioni di voto che l'elettore può scegliere.

La proposta intende anche adeguare la legislazione regionale alle nuove disposizioni introdotte a livello statale sul termine entro cui devono essere effettuate le elezioni in caso di scadenza naturale e soprattutto vuole colmare una lacuna presente nell'attuale legislazione regionale, che non stabilisce espressamente il termine entro il quale devono essere effettuate le elezioni in caso di scioglimento anticipato del Consiglio (art. 5, L.R. 2/2005). In tale ultimo caso, stabilisce la proposta, le elezioni debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento, ponendo così fine ad una *querelle* interpretativa che ha generato contenzioso anche in occasione dell'indizione delle ultime elezioni regionali.

In materia di presentazione delle liste, la proposta prevede l'esonero dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che siano espressione di gruppi consiliari o parlamentari costituiti alla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni e dispone un aumento del numero delle candidature che debbono essere presenti in ciascuna lista, evitando così che liste troppo corte possano avere un numero di candidati inferiore rispetto ai seggi assegnati (art 8, L.R. 2/2005).

È previsto, infine, che per garantire l'ottimale gestione del procedimento elettorale il Presidente della Regione assuma le necessarie iniziative con i competenti organi dell'amministrazione statale, centrale e periferica (art. 9bis, L.R. 2/2005).



Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 "Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale")

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

"2. Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, continuano ad applicarsi la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e successive modifiche. Le disposizioni relative alla lista regionale contenute nelle predette leggi si intendono riferite ai candidati alla carica di Presidente della Regione."



Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 2/2005)

1. All'articolo 2 della l.r. 2/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Il comma 2 è abrogato;
- b) al comma 5 le parole da: "A questi fini" fino a: "in seno al Consiglio regionale." sono sostituite dalle seguenti: "A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il candidato Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) o d); o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle liste collegate al medesimo candidato Presidente della Regione, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate al candidato Presidente della Regione siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, il seggio attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultime si procede a sorteggio.";
- c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5bis. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente della Regione non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie."



Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 2/2005)

1. L'articolo 3 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Numero dei consiglieri regionali)

1. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Regione e da un numero di consiglieri stabilito dallo Statuto di cui quattro quinti sono eletti con criterio proporzionale, sulla base di liste circoscrizionali mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale, e un quinto sono eletti secondo le modalità stabilite dall'articolo 6.
2. In ogni lista circoscrizionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, pena l'inammissibilità della stessa. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina."



Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 2/2005)

1. L'articolo 4 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Circoscrizioni elettorali e ripartizione dei seggi)

1. Il territorio della Regione è ripartito in cinque circoscrizioni elettorali corrispondenti ai territori delle province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e della Città metropolitana di Roma.
2. La ripartizione dei seggi del Consiglio regionale nelle singole circoscrizioni è effettuata dividendo il numero della popolazione residente della Regione per i quattro quinti dei componenti del Consiglio, escluso il Presidente della Regione, e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.
3. La ripartizione dei seggi di cui al comma 2 è effettuata con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi."



Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 2/2005)

1. L'articolo 5 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio e non oltre il termine stabilito dalla normativa statale. Nei casi di scioglimento del Consiglio previsti dagli articoli 19, comma 4, 43 e 44 dello Statuto, le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scioglimento stesso.
2. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte di Appello di Roma."



Art. 6

(Inserimento dell'articolo 5bis nella l.r. 2/2005)

1. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5bis

(Scheda elettorale e preferenza di genere)

1. Le votazioni per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Regione avvengono su un'unica scheda realizzata secondo il modello approvato con decreto del Presidente della Regione e nel rispetto delle indicazioni stabilite nel presente articolo.
2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione delle preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione collegato, affiancato dal contrassegno del candidato stesso. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione e il relativo contrassegno sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è anch'essa definita mediante sorteggio.
3. L'elettore può, a scelta, votare:
 - a) per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, senza alcun voto ad una lista circoscrizionale;
 - b) per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso collegate;
 - c) disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione, tracciando un segno sul contrassegno o sul nome del candidato prescelto, e per una delle liste circoscrizionali ad esso non collegate;



d) per una lista circoscrizionale senza alcun voto al candidato Presidente della Regione collegato. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato Presidente collegato.

4. Il voto alla lista circoscrizionale si esprime tracciando un segno sul relativo contrassegno e/o esprimendo fino a due voti di preferenza. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, dei candidati compresi nella lista medesima. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile indifferentemente dall'ordine, pena l'annullamento della seconda preferenza.

5. Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione e per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.".

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, located in the lower right quadrant of the page.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 2/2005)

1. L'articolo 6 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Operazioni dell'Ufficio centrale regionale)

1. terminate le procedure di assegnazione proporzionale dei seggi secondo quanto stabilito dall'articolo 15, dal primo all'undicesimo comma della l. 108/1968 e successive modifiche, l'Ufficio centrale regionale procede alla proclamazione del Presidente della Regione e al riparto dei restanti seggi.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio centrale regionale effettua le seguenti operazioni:

a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione.

La cifra elettorale di ciascun candidato Presidente è data dalla somma dei voti validi ottenuti nelle singole circoscrizioni; individua altresì il totale dei seggi assegnati al gruppo di liste o ai gruppi di liste circoscrizionali collegati a ciascun candidato Presidente. Individua il candidato Presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e lo proclama eletto alla carica di Presidente della Regione. Individua, altresì, il candidato alla carica di Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto, ai fini della riserva di un seggio da effettuare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5;

b) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione abbiano conseguito una percentuale di seggi inferiore al 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, escluso quello del Presidente eletto, assegna tra i suddetti gruppi di liste un numero di seggi necessario a raggiungere tale consistenza e comunque nei limiti dei seggi ancora a disposizione. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti. A parità di questi ultimi si procede mediante sorteggio;



c) terminate le operazioni di cui alla lettera b), qualora residuino seggi da assegnare, tali seggi sono ripartiti tra il gruppo di liste o i gruppi di liste circoscrizionali collegati al candidato Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto secondo le modalità di cui alla lettera d), secondo periodo;

d) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste collegati al candidato Presidente della Regione proclamato eletto abbiano già conseguito un numero di seggi pari o superiore al 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio, escluso quello del Presidente eletto, assegna i seggi a disposizione al gruppo di liste o ai gruppi di liste collegati al candidato Presidente che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti. A parità di questi ultimi si procede mediante sorteggio.

3. Terminate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio centrale regionale procede alla assegnazione alle liste circoscrizionali dei seggi spettanti a ciascun gruppo di liste. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale per 1, 3, 5, 7... sino a concorrenza del numero dei seggi assegnati al relativo gruppo di liste e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in ordine decrescente disponendoli in graduatoria decrescente. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista circoscrizionale spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

4. Qualora all'esito delle operazioni di assegnazione dei seggi ai sensi dell'articolo 15, dal primo all'undicesimo comma della l. 108/1968 e dei commi 2 e 3, manchino i presupposti per l'elezione di almeno un consigliere per circoscrizione, l'Ufficio centrale regionale, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difetta il predetto requisito, individua la lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggior cifra elettorale tra quelle collegate al candidato Presidente della Regione proclamato eletto e le attribuisce un seggio. È corrispondentemente sottratto l'ultimo seggio attribuito, ai sensi del comma 3, con il minore quoziente alla lista circoscrizionale collegata al medesimo candidato Presidente o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle liste



Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.